



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 8 DEL 05/02/2025

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c. - Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto di modifica dell'impianto per la gestione e trattamento di rifiuti sito nel comune di Ostuni.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 320 del 02.04.2002, la società Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c." di Ostuni (P.IVA: 00661510743) è stata iscritta nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nella quinta classe di attività, **per la gestione di un quantitativo massimo di rifiuti da avviare a recupero pari a 6.000 tonnellate/anno** presso l'impianto sito nel Comune di Ostuni, individuato catastalmente al foglio n. 172 p.lla 358; la stessa autorizzazione è stata rinnovata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1065 del 17/06/2010;
- Con Provvedimento Dirigenziale n. 53 del 06/08/2013, la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'aumento dei quantitativi di rifiuti inerti da avviare a recupero nello stabilimento della società Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c., **da 6.000 tonnellate annue a 47.250 tonnellate annue**, nel rispetto di precise condizioni e prescrizioni;
- Con Provvedimento Dirigenziale n. 126 del 25/11/2022, la Provincia di Brindisi ha autorizzato la Società "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c." per i seguenti titoli abilitativi:
 - ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, il rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, per le tipologie e quantitativi massimi dei rifiuti da trattare di cui all'ALLEGATO 1 quale parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Lo stesso P.D. n.126/2022, che ha previsto anche il rilascio del nulla osta in deroga ai trattamenti appropriati, di cui all'art. 10 bis del R.R. n. 7/2016, per il "deposito temporaneo" delle acque reflue assimilate alle domestiche per insediamenti esistenti di consistenza fino a 20 A.E.:

- ha confermato la delimitazione dell'attività dell'impianto limitatamente alla particella 358 ossia all'area stralciata dall'attività di cava come da istanza del proponente alla Regione Puglia di cui la nota prot. n. 95637 del 3/11/2010;
- è confluito nel Provvedimento conclusivo di A.U.A. rilasciato da SUAP del Comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022, adottati ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 59/2013.

Premesso inoltre che, relativamente alla coltivazione della cava di calcare adiacente all'impianto in argomento, gestita dalla stessa Società "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c.", risultano adottati i seguenti atti:

- Provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici – Servizio Ecologia del Comune di Ostuni, n.1046 del 08.07.2021, di NON ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle aree e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni, Fg. 172-p.lle 24-25-40-41-42-263-266 (ora 263-402-352-407-266-406-363-42)" di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;"
- Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 295/2020 rilasciato in data 19.11.2020, confermando le prescrizioni e le indicazioni contenute nella determina di proroga dell'autorizzazione n. 6 del 18.01.2010, rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;
- Atto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n.15 del 31.01.2022, col quale veniva autorizzata la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare sita in località "Grieco" del Comune di Ostuni (BR) comprensiva degli interventi di messa in sicurezza.

Viste:

- le istanze presentate dalla Società, acquisite a seguito di trasmissione da parte del SUAP del Comune di Ostuni in data 09/01/2024:
 - prot. prov. n. 745/2024 - **Istanza di modifica dell'autorizzazione** di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 126 del 25/11/2022 della Provincia di Brindisi;
 - prot. prov. n. 749/2024 - **Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA** ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.5 e seguenti della L.R. n. 26 del 7 novembre 2022;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza di cui al prot. n. 745/2024 da cui è stato rilevato che il Gestore con il progetto di modifica intende:
 - aumentare il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattati, **passando dagli attuali 47.250 ton/a ai 523.310 ton/a, destinando 287.500 ton per il recupero ambientale in cava (R10) e 235.810 ton per operazioni di recupero (R5) ed (R13)**, secondo la seguente tabella:

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI INERTI DA TRATTARE PRESSO IL CENTRO								
TIP. RIFIUTO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITATIVI MASSIMI ANNI PREVISTI DALLA NORMA	QUANTITATIVI MASSIMI ANNI	QUANTITATIVI MASSIMI ANNI	CAPACITA' DI MASSIMO STOCCAGGIO	CAPACITA' DI MASSIMO STOCCAGGIO
				Tonnellate	tonnellate	metri cubi	tonnellate	metri cubi
7	RIFIUTI CERAMICI E INERTI							
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato o non, compreso lo traverso e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ad elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto rifiuti di plastica: imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [101311] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	All'aperto in cumuli	R5 - R13	67.360	67.360		72	45
			R10	120.000	120.000		-	-
7.2	Tipologia rifiuti da rocce di cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408]	All'aperto in cumuli	R5 - R13	10.000	10.000		90	45
			R10	15.000	15.000		-	-
7.6	Tipologia: Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. [170302] [200301]	All'aperto in cumuli	R5 - R13	97.870	97.870		90	45
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera. [170508]	All'aperto in cumuli	R5 - R13	12.820	12.820		180	90
			R10	2.500	2.500		-	-
7.31bis	Tipologia: Terre e rocce da scavo [170504]	All'aperto in cumuli	R5 - R13	47.760	47.760		153	90
			R10	150.000	150.000		-	-
QUANTITATIVI TOTALI ANNI				235.810	523.310	889.627	585	315
DI CUI 287500 PER RECUPERO AMBIENTALE IN CAVA (R 10) E 235810 PER OPERAZIONI DI RECUPERO (R3) E (R13)								

- inserire l'attività di recupero R10, definita all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per il ripristino della cava adiacente con terre e rocce di scavo definite sottoprodotti dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e MPS derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), considerate, al termine dei trattamenti, non rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006;
- procedere a una rimodulazione interna dell'impianto, al fine di ottimizzare il recupero delle tipologie di rifiuti autorizzate.

Viste altresì:

- la nota prot. n. 4910 del 09/02/2024, con cui la Provincia di Brindisi, riscontrando le predette istanze, ha fatto presente che "...il procedimento finalizzato a valutare l'inserimento dell'operazione R10 quale attività di recupero ambientale della cava annessa, si ritiene essere di competenza del servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, quale Ente che ha approvato il progetto di coltivazione e ripristino della cava in questione atteso che tale attività non rientra nella specifica gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti e, quindi, non autorizzabile ai sensi del D.Lgs 152/2006", ha assegnato al Proponente il termine di trenta giorni per la trasmissione della documentazione tecnica aggiornata precisando che l'adeguamento del progetto presentato risultava "...rilevante ai fini dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che al momento resta sospeso".
- La nota n. 0083295/2024 del 15/02/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 16/02/2024 al n. 0005645, con cui la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, ha precisato che "Con atto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive n.15 del 31.01.2022 è stata autorizzata la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare sita in località "Grieco" del Comune di Ostuni (BR) comprensiva degli interventi di messa in sicurezza. Il progetto autorizzato con detto atto dirigenziale n.15/2022 prevede, tra l'altro, il ricolmamento parziale della depressione di cava mediante terre e rocce di scavo non costituenti rifiuto (qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184 – bis e disciplinate dal DPR n.120/2017) e con MPS (materia prima seconda) derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006. Si fa presente infine che a far data dall'entrata in vigore della l.r. n.22/2019 (23.07.2019) le competenze in materia di autorizzazione delle attività estrattive, ivi compresa una eventuale modifica alle previsioni progettuali approvate con il citato atto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive n.15 del 31.01.2022, sono di competenza del Comune in indirizzo".

- La nota del 15/02/2024, registrata al prot. n. 5676 del 16/02/2024, con cui il Proponente ha rappresentato che “... l’attività R10 oggi richiesta alla Provincia di Brindisi, sostanzia solo quello di cui la Ditta istante è già autorizzata a fare, cioè effettuare il ripristino, ai sensi dell’art. 7 del R.R. 5/2011 ed ai sensi dell’art.186 del D. Lgs. 152/2006, con le terre e rocce di scavo definite sottoprodotti dal D. Lgs 152/2006 art.184 bis, abrogato con l’art. 31 del D.P.R. 120/2017 e dal R.R. 5/2011, e con le MPS derivanti dall’attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), considerate al termine dei trattamenti, non rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006”; contestualmente, ha trasmesso il documento RELAZIONE TECNICA PROGETTO DI ABBANCAMENTO TERRA E ROCCIA DI SCAVO (R.R. 5/2011 e s.m.i.) - RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (rev. 09/12/2019).
- La nota prot. n. 0008785 del 13/03/2024, con cui la Provincia di Brindisi ha richiesto la documentazione integrativa ivi indicata, successivamente trasmessa dalla Società con nota acquisita al prot. n. 0010546 del 28/03/2024.
- La nota prot. n. 0011720 del 09/04/2024, con cui la Provincia di Brindisi ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 26/2022; contestualmente, l’A.C. ha richiesto al Proponente opportuna documentazione integrativa.
- La nota n. 0204978/2024 del 29/04/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 30/04/2024 al n. 0013763, con cui la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive ha ribadito sostanzialmente quanto già espresso con la precedente nota n. 0083295/2024 del 15/02/2024, facendo altresì presente che “... l’intervento in oggetto, qualora non comporti modifiche del progetto autorizzato con Determina Dirigenziale del Servizio Attività Estrattive n. 15 del 31.01.2022, non rientra nell’ambito di applicazione della l.r. n.22/2019 in materia estrattiva. Si fa comunque presente che la gestione di terre e rocce di scavo deve sempre avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DPR 120 del 2017 e la gestione di MPS (materia prima seconda) derivante dall’attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) deve sempre avvenire nel rispetto di quanto normato dal D. Lgs. 152/2006”.
- La nota n. 0037324/2024 del 03/05/2024, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 0014323 del 06/05/2024, con la quale il Settore Ambiente, Igiene Urbana, Patrimonio Disponibile e Programmi di Finanziamento - Servizio Ambiente - del Comune di Ostuni, al fin di poter esprimere il parere di competenza, ha richiesto al Proponente “... di integrare l’istanza con una Relazione Tecnica Previsionale d’Impatto Acustico asseverata da un Tecnico competente nella quale venga adeguatamente valutato anche l’incremento del traffico locale dovuto al significativo aumento dei rifiuti da trattare”.
- La nota n. 0035974-2.2.5-06/05/2024, registrata in pari data al protocollo provinciale n. 0014408, con cui ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi ha richiesto i chiarimenti e le integrazioni ivi riportati.
- La nota prot. n. 0016501 del 21/05/2024, con cui la Provincia di Brindisi ha assegnato al Proponente il termine di venti giorni per dare completo riscontro a quanto eccepito nelle note sopra citate della Regione Puglia (prot. n. 0013763/2024), del Comune di Ostuni (prot. n. 0014323/2024) e di ARPA Puglia -DAP di Brindisi (prot. n. 0014408/2024), unitamente alla documentazione già sollecitata con nota prot. n. 0011720/2024.
- La nota acclarata al prot. n. 0019479 del 14/06/2024, con cui il SUAP del Comune di Ostuni ha notificato l’elaborato “VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO” (Rev.00 del 08/05/2024) prodotto dalla Società.
- La nota PEC del 22/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 0023946, con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
 - 20.07.2024_Chiarimenti Cave Grieco.pdf_Marcato.pdf
 - R6_STIMA PRODUZIONE PARTICOLATO-rev1-20.07.pdf_Marcato.pdf.

- La nota prot. n. 0025040 del 30/07/2024, con cui l'A.C. ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati di aver pubblicato la documentazione integrativa sul sito web della Provincia di Brindisi e, al fine di concludere il procedimento, ha chiesto agli stessi Enti di esprimere il loro parere definitivo. Contestualmente, ha invitato la Società a produrre la documentazione già sollecitata con nota prot. n. 0011720/2024, dando altresì evidenza di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113 in relazione al piano di emergenza interna.
- La nota prot. 0059907-2.2.5-31/07/2024, acquisita al prot. 0025112 del 31/07/2024, con cui il DAP Brindisi di ARPA Puglia, riscontrando le controdeduzioni fornite da parte del Proponente, ha espresso parere favorevole.
- La nota acclarata al prot. provinciale n. 0025619 del 05/08/2024, con cui la Società ha trasmesso quanto richiesto dall'A.C.
- La nota n. 0065750 del 19/08/2024, registrata al prot. n. 0026708 del 19/08/2024, con la quale il Settore Ambiente, Igiene Urbana, Patrimonio Disponibile e Programmi di Finanziamento - Servizio Ambiente - del Comune di Ostuni, ha espresso parere favorevole **relativamente all'aspetto acustico**, riservandosi "... di esprimere nuovo parere all'esito della presentazione della nuova Relazione di Impatto Acustico una volta realizzata la nuova configurazione dell'impianto considerando l'incremento del traffico locale indotto";
- La nota prot. n. 0036102 del 13/11/2024, con cui la Provincia di Brindisi, con riferimento al considerevole incremento dei quantitativi di rifiuti da trattare, ha evidenziato l'assenza, per le attrezzature proposte, differenti rispetto a quelle previste dal P.D. n. 126/2022, di opportuna documentazione tecnica a supporto della capacità produttiva delle stesse attrezzature in rapporto alla richiesta di aumento dei quantitativi previsti in progetto. Contestualmente, l'Ente ha evidenziato che l'aumento del traffico indotto di mezzi pesanti (fino a n. 8 veicoli pesanti/ora) non è stato approfondito né dal punto di vista dell'impatto sul traffico locale né dal punto di vista dell'impatto sulle emissioni derivanti. Con la medesima nota, l'A.C. ha invitato il Proponente ad adeguare il progetto a quanto esposto.
- La nota acquisita al prot. n. 0037934 del 28/11/2024, con cui il Proponente, riscontrando la predetta nota prot. n. 36102/2024, ha trasmesso la revisione della relazione tecnica (*R2_RELAZIONE TECNICA_ART_216_rev1.pdf*) e ha dichiarato di:
 - **eliminare dal progetto l'attività di recupero R10;**
 - **rideterminare l'aumento dei quantitativi dei rifiuti da trattare fino ad un massimo di 235.810 ton/anno, da utilizzare esclusivamente per l'operazione di recupero R5;**
 - **effettuare le operazioni di recupero con il frantumatore CAMS- UTS 5010 (già autorizzato), avente capacità produttiva di 120 t/h massima e quindi 960 t/giorno e 259.200 t/anno.**

Richiamata la documentazione complessivamente presentata dal Proponente, dalla quale si evincono gli elementi essenziali di seguito riportati.

Inquadramento territoriale e urbanistico

- Lo stabilimento in questione, nella configurazione di progetto, ricade nella zona agricola del Comune di Ostuni (BR) Loc. "Grieco" ed è catastalmente individuato al Foglio di mappa n. 172 p.lle 358 e 402; la superficie del lotto è distinta come di seguito:
 - A – Superficie complessiva dell'area destinata all'attività di recupero (circa 2.580 mq);
 - B - Superficie impermeabile pavimentata in c.a. dell'impianto (circa 1.350 mq);
 - C - Superficie non pavimentata per l'accumulo dei materiali recuperati (circa 1.230 mq), individuata nella p.lla 402.

Gestione dei rifiuti




Fig 7 - Area di conferimento

- L'area produttiva si compone di un unico piazzale in cui è posizionato il frantumatore e comprende una unica area pavimentata con cemento finito al quarzo, che misura ml 27,00 x 50,00 (circa 1350 mq), nell'ambito della quale sono posizionate tutte le attività di recupero ad eccezione del materiale recuperato, nel dettaglio:
 - *area di conferimento* dei rifiuti in ingresso di 64 mq: è prevista una capacità di massimo stoccaggio istantaneo di circa 64 mc;
 - *messa in riserva*: dopo la pesatura, previa selezione, saranno messi in riserva in base alle varie tipologie omogenee di rifiuto, separati con pareti mobili;
 - *area di lavorazione*, dove verranno effettuate le operazioni:
 - cernita e separazione manuale o eseguita tramite opportuni mezzi meccanici;
 - frantumazione;
 - deferrizzazione;
 - vagliatura.
- Superato il test di cessione, i materiali inerti recuperati saranno depositati in un'area dell'impianto costituita da un piazzale non pavimentato. I materiali saranno depositati in cumuli e separati in base alla granulometria e alle caratteristiche meccaniche.
- È prevista una tettoia dedicata al ricovero automezzi e al deposito temporaneo dei rifiuti non recuperabili, in attesa di essere avviati a recupero e/o smaltiti verso altri centri autorizzati.
- Il Gestore per lo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali è dotato di mezzi e attrezzature per la movimentazione e trasporto di materiali in genere incluso i rifiuti, il cui elenco è riportato di seguito:

N.	Mezzo	Marca	Modello	Matricola
1	Frantoio mobile	CAM	CAM	10506
2	Escavatore cingolato	DOSSAN	DX235NLC-5	
3	Pala gommata	HITACHI	ZW310	

Emissioni in atmosfera

- Nell'ambito dell'impianto di recupero dei materiali inerti non si producono emissioni convogliate, ma solo emissioni diffuse dovute all'attività di frantumazione e di deposito dei materiali inerti.
- Al fine di ridurre le stesse emissioni, sono previsti alcuni accorgimenti tecnici e gestionali:
 - gli apparati saranno dotati di coperture e/o involucri realizzati con teli;
 - in corrispondenza della bocca di carico è prevista una serie di ugelli per la nebulizzazione di acqua;
 - le aree dell'intero centro di recupero saranno dotate di un impianto di umidificazione dei materiali;

- i cumuli quando non dovranno essere movimentati e/o lavorati saranno tenuti sotto coperture mobili;
 - durante le giornate particolarmente ventose non saranno effettuate lavorazioni;
 - per il trasporto dei materiali saranno utilizzati mezzi dotati di cassoni chiusi o comunque dotati di teli di copertura;
 - viene limitata l'altezza di caduta dei materiali nelle fasi di carico e scarico;
 - lungo i lati dei cumuli è prevista una recinzione avente altezza di 2,50 m e pareti mobili di altezza pari a 2,50 m (più alte rispetto al cumulo), fungendo da barriera frangimento
- Sono previsti n. 3 nuovi punti di campionamento delle emissioni diffuse (Ed1, Ed2, Ed3) indicati nella figura 4 dell'elaborato R4 "RELAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" (pag. 6/14).



Fig. 4.- planimetria con la posizione dell'impianto e dei nuovi punti di campionamento delle emissioni diffuse.

- Dal punto di vista acustico l'area di intervento è classificata in "Classe IV – Aree di intensa attività umana"; il tecnico incaricato dalla ditta ha dichiarato che "sono state effettuate le stime dei livelli di immissione assoluti in prossimità dei ricettori individuati. I valori ricavati sono stati poi confrontati con i valori limite nel periodo diurno, in quanto l'attività sarà svolta esclusivamente nel periodo diurno. In base alle simulazioni effettuate, in fase previsionale, risulta sempre rispettato il limite assoluto di immissione in facciata dei ricettori" (cfr. pag. 26/31 di VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO).

Gestione acque meteoriche

- Il sistema di trattamento ed accumulo non subisce nessuna variazione rispetto a quanto già autorizzato.
- Le acque di piazzale, attraverso una canalina dotata di griglia superiore, subiscono un primo trattamento di grigliatura; successivamente sono convogliate verso il sistema di primario (già installato) di sedimentazione e disoleatura a coalescenza. Le acque trattate sono poi accumulate in una apposita vasca esistente di circa 64 mc, per essere integralmente riutilizzate per umidificare i cumuli dei materiali e i piazzali ai fini dell'abbattimento delle polveri. Il sistema non produce scarichi e l'eventuale surplus sarà avviato a smaltimento come rifiuto verso altri impianti autorizzati.

Gestione acque reflue assimilate alle domestiche

- Come da P.D. n. 126/2022, le acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dagli uffici (2 A.E.) vengono trattati mediante fossa imhoff e successivamente accumulate in una vasca a tenuta stagna di circa 8 mc nel rispetto di quanto disciplinato dall'Allegato 4 al R.R. n. 26/2011 e s.m.i.; successivamente, vengono smaltite presso impianti di depurazione autorizzati.
- L'approvvigionamento idrico sarà effettuato riutilizzando in gran parte le acque meteoriche, e da un pozzo a servizio di tutta l'area di cava. Per il consumo umano saranno utilizzati boccioni o bottiglie commerciali di acqua potabile.
- Non sono previste acque reflue di processo.

Considerato che:

- con la D.D. n.1065/2010 la Provincia di Brindisi, al fine di dare efficacia al provvedimento autorizzativo ha prescritto alla Società di adeguarsi a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale del 31/10/2007 n.1794 che prevede "Le attività di messa in riserva e riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni non possono essere effettuate in alcun caso in zona di cava in attività. Per poter svolgere tali attività si deve stralciare una porzione di area autorizzata come indicato al punto 3 delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 538/07";
- la Regione Puglia con Determinazione del Servizio Attività Estrattive n.151 del 22/11/2010 ha modificato il provvedimento dello stesso Servizio n.06 del 18/01/2010 di proroga alla coltivazione della cava di calcare stabilendo che *ai fini del recupero ambientale dell'area di cava, è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava (punto 2. sub. b);*
- con Determinazione Dirigenziale n. 369 del 15/10/2015, la Regione Puglia ha stabilito che nelle opere di recupero della cava è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato.

Rilevato che, secondo quanto dichiarato dal Proponente:

- L'impianto risulta a diretto accesso su strada provinciale, SP16.
- L'area non rientra nelle aree soggette a rischio idraulico definite dal PAI; non interferisce con i vincoli del PTA; rientra parzialmente in area di rispetto boschi in relazione al PPTR.
- Le emissioni di polveri saranno contenute con l'utilizzo di tecniche idonee.
- In relazione all'aspetto legato all'inquinamento acustico, le attività in atto rispettano i limiti di legge previsti per l'area "agricola". Le emissioni sonore che scaturiscono dalle fasi di lavorazione rientrano nei limiti indicati dal DPCM 14/11/97.
- L'impianto in progetto non produce ulteriore consumo di suolo.
- Gli impatti sulla falda sotterranea non aumenteranno in quanto le acque meteoriche vengono raccolte e riutilizzate integralmente.
- Non aumenta i consumi di acqua rispetto all'attuale impiantistica.
- Anche se l'insediamento non rientra tra le attività soggette a controllo da parte dei VV.F., di cui al D.P.R. 151/2011, saranno predisposti dispositivi antincendio (estintori) conformi alle norme vigenti in materia.

Rilevato altresì che il progetto in questione prevede un'area per il deposito dei materiali inerti recuperati che hanno cessato di essere rifiuti al di fuori dell'impianto, in area di cava riferibile alla particella 402.

Visti:

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e, in particolare, l'art. 107 con il quale, tra l'altro, sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*";
- l'art. 196, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo cui è di competenza della Regione la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'art. 1 della legge n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *“Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*;
- il Regolamento Regionale del 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)”*;
- la Legge n. 56/2014 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente 30 marzo 2015 (*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*);
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- lo Statuto vigente della Provincia di Brindisi;
- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 recante *“Individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”* e successiva Deliberazione n. 24 del 28/10/2021 di *Modifica della Deliberazione n. 13 del 07.05.2021”*;
- il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) di cui alla D.G.R. n. 673 del 11/05/2022;
- il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”*;
- Il D.M. 59 del 4 aprile 2023 recante *“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Presidente n. 70 del 26/04/2024 con cui si è approvato il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione – relativo al triennio 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati altresì:

- l’art 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006, che definisce gli impatti ambientali come *“effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”*;
- l’art 5 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 152/2006, che definisce la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto come *“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*.

Considerato che, la realizzazione dell’intervento in questione e la gestione dell’impianto, come si rileva dalla documentazione complessivamente prodotta dal Proponente, non determina impatti ambientali negativi e significativi rilevanti, tali da rendere necessario che il progetto in questione debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 26/2022 alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DISPONE

- 1) **di NON assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto proposto dalla Società “Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c.” per l’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Ostuni (BR) alla località “Grieco”, consistente nelle seguenti modifiche:
 - aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattati, passando dagli attuali 47.250 ton/a ai 235.810 ton per operazioni di recupero da effettuarsi con operazioni R5 ed R13, nel rispetto dei quantitativi riportati in tabella riportata in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - rimodulazione interna dell’impianto (finalizzata a ottimizzare il recupero delle tipologie di rifiuti autorizzate), prevedendo il deposito dei materiali recuperati anche in un’area adiacente individuata nella particella 402 del foglio 172 e riferibile all’area oggetto di attività estrattiva - dunque al di fuori dell’area dell’impianto di trattamento rifiuti autorizzato - come da documentazione tecnica prodotta e acquisita agli atti (Tav. n.1, rev. Ott. 2023 – allegato dello Studio Preliminare Ambientale).
- 2) **di stabilire che, entro novanta giorni dall’adozione del presente provvedimento**, il Gestore dovrà acquisire da parte dell’Autorità Competente, lo stralcio dall’area di cava relativa alla superficie dedicata al deposito della materia prima seconda prodotta (porzione della particella 402) e l’attestazione dell’avvenuto stralcio dell’area dedicata al trattamento rifiuti individuata con la particella 358 (come da istanza di cui alla nota prot. n. 95637 del 3/11/2010);
- 3) **di stabilire** che la presente pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale di cinque anni dalla sua adozione. Trascorso detto termine, la procedura dovrà essere rinnovata.
- 4) **di stabilire** conseguentemente che, in occasione dell’eventuale procedimento relativo alla modifica del P.D. n. 126 del 25/11/2022 di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da avviare a seguito della presentazione di regolare istanza corredata da opportuna documentazione tecnica aggiornata, il Gestore dovrà produrre anche apposita Relazione Tecnica, corredata da allegati tecnici, atta ad attestare, ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 la conformità delle attività “End of Waste” ai sensi del D.M. 127/2024.
- 5) **di dare atto** che il Legale Rappresentante della Società è il Sig. Antonio Chieco.
- 6) **di pubblicare** il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Brindisi.
- 7) **di notificare** il presente atto alla Società “Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c.” (cavagrieco@pec.it, geologomasillo@gmail.com) e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di competenza, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Ostuni: Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente, SUAP (suap@cert.comune.ostuni.br.it, protocollo@cert.comune.ostuni.br.it);
 - ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi (dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - REGIONE PUGLIA: Sezione Autorizzazioni Ambientali (sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it), Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it), Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);

- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE (protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it); prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, Uff. Prevenzione Incendi (com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it).

Le dichiarazioni rese dal proponente e dai tecnici di fiducia incaricati costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente atto, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dello stesso provvedimento, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e al GDPR n. 679/2016.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

I sottoscritti, Responsabili del Procedimento, dichiarano che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

I Responsabili del Procedimento

Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Dott. Stefano Rago

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio:

Dott. Pasquale Epifani

Documento Firmato digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1

Tipologie di rifiuti e quantitativi massimi autorizzati

TIP. RIFIUTO	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI D.M. 05/02/98	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI DA TRATTARE	CAPACITA' DI MASSIMO STOCCAGGIO	
			tonnellate	tonnellate	tonnellate	metri cubi
7.1	<p>Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto rifiuti di plastica</p> <p>101311 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 170102 Mattoni; - 170103 - Mattonelle e ceramiche - 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 - 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01; - 170904 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903; - 200301 - Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione 	R5 - R13	67.360	67.360	72	45
7.2	<p>Tipologia rifiuti da rocce di cave autorizzate:</p> <p>010410 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010413;</p> <p>010399 - Rifiuti non specificati altrimenti;</p> <p>010408 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p>	R5 - R13	10.000	10.000	90	45
7.6	<p>170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, rivenienti da Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione</p> <p>200301 - Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione</p>	R5 - R13	97.870	97.870	90	45
7.11	<p>Tipologia: pietrisco tolto d'opera.</p> <p>170508 - Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p>	R5 - R13	12.820	12.820	180	90

7.31bis	Tipologia: Terre e rocce da scavo 170504 - Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	R5 - R13	47.760	47.760	153	90
QUANTITATIVI TOTALI ANNUI				235.810	585	315